



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 955 del 2011, proposto da:

- Maurizio Agostoni e Rita Rosaria Gnutti in proprio e in qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sul figlio minorenni Enrico Agostoni;

- Associazione Lehda – Lega per i diritti delle persone con disabilità, in persona del legale rappresentante pro tempore;

tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Stefania Pattarini e Luca Frontori, presso il cui studio hanno eletto domicilio, in Milano, via Olmetto n. 3;

contro

Provincia di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Nadia Marina Gabigliani,

Angela Bartolomeo, Marialuisa Ferrari, Alessandra Zimmiti, presso lo studio dei quali è elettivamente domiciliata in Milano, via Vivaio n. 1;;

Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia, non costituito;

per l'accertamento

previa adozione di idonee misure cautelari del diritto di Enrico Agostoni all'assegnazione di un educatore ad personam per 18 ore settimanali o, in subordine, per 14 ore settimanali, a carico della provincia di Milano;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Provincia di Milano;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2011 il dott. Fabrizio Fornataro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato, quanto alla sussistenza del fumus boni iuris:

- che il "diritto del disabile all'istruzione si configura come un diritto fondamentale. La fruizione di tale diritto è assicurata, in particolare, attraverso «misure di integrazione e sostegno idonee a garantire ai portatori di handicaps la frequenza degli istituti d'istruzione» (Corte

Cost. 26 febbraio 2010, n. 80);

- che, pertanto, le modalità della concreta erogazione del diritto all'assistenza non costituiscono un elemento esterno al diritto tutelato, ma definiscono il *proprium* della posizione soggettiva, essendo essenziali ai fini dell'istruzione;

- che nel caso concreto l'ASL competente ha accertato che il minore è affetto da handicap grave per disturbo pervasivo dello sviluppo, emiparesi sinistra, epilessia convulsiva, con grave compromissione della comunicazione e del linguaggio, precisando che "ha bisogno di essere continuamente assistito e facilitato affinché possa conseguire adeguati approfondimenti" (cfr. doc. di parte ricorrente);

- che, parimenti, si ritiene adeguato alla provvisorietà della tutela cautelare riconoscere l'assistente alla persona per 18 ore settimanali in considerazione della documentazione clinica ora considerata;

- che in base all'art. 139 lett. c) del d.l. n. 112 del 1998 e all'art. 6 della legge regionale Lombardia 2007 n. 19 gravano sulla Provincia, in materia di istruzione secondaria superiore, "i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio" (Consiglio di Stato, sez. V, 20 maggio 2008, n. 2361);

- che ai fini della trattazione del merito si dispone sin d'ora che il ricorrente produca, almeno sessanta giorni prima dell'udienza di merito, documentazione clinica aggiornata, redatta dall'A.S.L.

competente per la redazione della diagnosi funzionale, attestante il fabbisogno di assistenza alla persona di cui necessita in dipendenza delle condizioni cliniche in cui egli versa;

Considerato, quanto al periculum in mora, che la mancata erogazione dei servizi in questione pregiudica con attualità e concretezza il diritto all'istruzione del minore;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza)

accoglie la suindicata domanda incidentale di sospensione e per l'effetto:

- 1) ordina alla Provincia di Milano di assegnare allo studente un assistente alla persona per almeno 18 ore settimanali, relativamente all'anno scolastico 2010/2011, avendo cura di preservare condizioni assistenziali non inferiori a quelle sinora fruite dall'alunno a spese della famiglia;
- 2) fissa per la trattazione del merito l'udienza del 2 dicembre 2011, ad ore di rito;
- 3) ordina al ricorrente di depositare la documentazione indicata in motivazione; .
- 4) compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 14 aprile
2011 con l'intervento dei magistrati:

Stefano Celeste Cozzi, Presidente FF

Dario Simeoli, Referendario

Fabrizio Fornataro, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 15/04/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)